



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI
Controversie collettive di lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it PEC: dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **30 marzo 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **T.F.A. SRL UNIPERSONALE** per accedere al trattamento di **Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabrizio Santucci, assistito dal consulente Roberto Di Iulio;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Loredana Colarusso e Giovanni Dalò;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La O.S. UILTCuS Naz.le, formalmente convocata, non è presente.

PREMESSO CHE

- in data odierna, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della Società in oggetto hanno sottoscritto, presso questo ufficio, verbale di accordo di Cigs per crisi aziendale, della durata di 06 mesi a decorrere dal 30.03.15, ad esclusione dei lavoratori con contratto di apprendistato, di cui alla presente intesa, per i quali le Parti concordano di accedere al trattamento di Cig in deroga, con le modalità di seguito specificate

VISTA

la **L. del 28.06.2012 n. 92**, che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

CONSIDERATI

il **Decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.14** relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L.

18.07.13, n.85, la Circolare n. 19 dell'11.09.14, la nota esplicativa n. 5425 del 24.11.14 e la Circolare n. 30 dell'11.12.14.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà, alla Div. IV della D.G. degli ammortizzatori sociali ed i.o., istanza ai fini dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga per crisi aziendale – ai sensi della normativa suindicata** - con riguardo ad un numero massimo di **24 lavoratori**, pari all'intero organico con contratto di apprendistato addetto alle seguenti unità produttive:
 - **REGIONE MARCHE:** unità produttiva di Ancona (n.01 lavoratore con contratto part-time al 60%), Osimo (AN) (n.03 lavoratori), Castelfellino (AN) (n.04 lavoratori), Pesaro (n. 05 lavoratori, di cui n. 02 – addetti all'ufficio amministrativo- con part-time medio del 71.87% e n. 02 -addetti al punto vendita- con part-time medio del 60%);
 - **REGIONE ABRUZZO:** unità produttiva di Pescara (n. 11 lavoratori).
- Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesta la Cig con **riduzione media** dell'orario di lavoro dell'**80%**, con picchi massimi delle zero ore, per la durata di **05 mesi a decorrere dal 30.03.15**.
- Le Parti convengono che, ferme restando le riduzioni percentuali suindicate, le specifiche modalità di applicazione della Cig saranno oggetto di verifiche periodiche in sede territoriale.
- La Società, stante la critica situazione economico-finanziaria in cui versa, richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ed i.o., effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione - da produrre entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la riduzione di orario di lavoro - e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written in a cursive style. One prominent signature in blue ink at the bottom left appears to read 'Abramo Natale'. Other signatures are in black ink and are less legible due to the cursive style.